



STUDIO ASSOCIATO ALTARE

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

Ai Gentili Clienti

24 gennaio 2022, Sesto San Giovanni

SOCI

Dott. Daniele Altare

Rag. Edoardo Altare

COLLABORATORI

Dott. Rocco Pindilli

Oggetto: Prestazioni occasionali

La L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto, a far data dal 21.12.2021, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive” nell’impiego di **lavoratori autonomi occasionali**.

Più in particolare, l’attività dei suddetti **lavoratori** è **oggetto di preventiva comunicazione** da parte del committente **all’Ispettorato territoriale del lavoro** competente per territorio.

Soggetti e rapporti interessati

Al fine di contrastare i fenomeni di elusione nell’utilizzo delle c.d. prestazioni occasionali e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. 215/2021, di conversione del D.L. 21.10.2021, n. 146 ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, **decorrente dal 21.12.2021** e riguardante esclusivamente **i committenti che operano in qualità di imprenditori** poiché l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D. Lgs. 81/2008).

Non sono quindi soggetti a tale obbligo:

- le **pubbliche amministrazioni** (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i datori di **lavoro domestico** (art. 2240 e ss. c.c.);
- i **professionisti** nell’ambito delle c.d. “professioni intellettuali protette” (artt. 2229 e ss. c.c.), per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che il professionista non svolga un’attività imprenditoriale);
- le **organizzazioni sindacali e associazioni datoriali**;



- **i partiti politici;**
- le **organizzazioni culturali, religiose** e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le **ONLUS**; sul punto va chiarito che l’esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa e non per le cooperative sociali che, pur essendo di diritto delle ONLUS ai sensi dell’art. 1, Legge n. 381/1991, svolgono comunque un’attività imprenditoriale.

Esclusioni

Da questo nuovo adempimento, restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate (art. 2, c. 1 D. Lgs. 81/2015);
- **prestazioni occasionali** ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (conv. da L. 96/2017) per le quali sono già previsti obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** (quelle prevedono l’iscrizione in appositi albi professionali) in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 codice civile e tutte le **attività autonome** esercitate in maniera abituale e **assoggettate al regime Iva**: si noti, però, che se l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- **i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir, rispetto ai quali la L. 233/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, stabilendo che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

Modalità e tempistiche di comunicazione

I Committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali dovranno darne comunicazione, **prima dell’inizio del rapporto**, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante:

1. SMS
2. E-mail

Con la Nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, il Ministero del Lavoro e l’INL hanno fornito le prime indicazioni in merito a tale comunicazione che, in attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà



eseguita attraverso **l'invio di un'email** allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Considerando che si tratta di un indirizzo di posta ordinaria (non PEC) il personale ispettivo si riserva di verificare, anche presso i Committenti, la conservazione di una copia della comunicazione: è consigliabile inviare la comunicazione tramite una pec (preferibilmente) o un indirizzo di posta ordinaria (sconsigliato) e, a prescindere dallo strumento, **tenerne copia dell'invio unitamente al contratto di prestazione firmato.**

Decorrenza

L'obbligo riguarda i **rapporti avviati dopo il 21.12.2021** e quelli che, seppur avviati prima, siano ancora in corso alla data di emanazione della nota (11.01.2022).

È possibile effettuare la comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota (entro 18.01.2022) per:

- rapporti già in essere all'11.01.2022;
- rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati.

IMPORTANTE:

Per i rapporti avviati dal 12.01.2022, la comunicazione andrà eseguita ordinariamente prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso stabilito al momento dell'incarico.



La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

Per l'omessa comunicazione preventiva del lavoro occasionale si applica Sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 **per ciascun lavoratore autonomo** per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Si noti, dunque, che le sanzioni potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione.

Esempio di comunicazione di lavoro autonomo occasionale

A: ITL.xxxxxxx.occasionalisti@ispettorato.gov.it

Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

Committente

Ragione Sociale:

P.IVA:

Sede Legale:

Prestatore

Cognome e Nome: Rossi Mario

C.F.:

Residenza: Via.....

Luogo e contenuto della prestazione

La prestazione si svolgerà presso la sede operativa di /sede legale e consisterà nello svolgimento di ... (riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell'accordo individuale)

Inizio e durata

La prestazione avrà inizio in data e durerà presumibilmente 1 mese.

Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà nostro onere inviare nuova comunicazione.

**Compenso stabilito**

Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di € lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore.

Si chiede quindi di prendere contatti con lo studio ogniqualvolta si abbia intenzione di iniziare un rapporto di prestazione occasionale o comunque prima che tale rapporto abbia inizio.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti